

**REG. (CE) N. 589/2008 E DECRETO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DELL'11 DICEMBRE 2009 - MANUALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEI CENTRI DI IMBALLAGGIO UOVA E PER LE RELATIVE ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

**SOMMARIO:**

- 1. Oggetto e normativa applicabile**
- 2. Autorità competenti e definizioni**
- 3. Servizio regionale competente**
- 4. Accesso e collaborazione**
- 5. Procedimento di autorizzazione di un centro di imballaggio uova**
  - 5.1 Requisiti**
  - 5.2 Domanda**
  - 5.3 Controlli sulla domanda**
  - 5.4 Conclusione del procedimento**
- 6. Controlli in itinere per il mantenimento dell'autorizzazione**
  - 6.1 Controllo amministrativo**
  - 6.2 Controlli in loco**
- 7. Procedimento di sospensione o revoca d'ufficio dell'autorizzazione**
  - 7.1 Sospensione**
  - 7.2 Revoca**
- 8. Comunicazione delle variazioni**
  - 8.1 Cambio di titolarità di un centro già autorizzato**
  - 8.2 Trasferimento della sede del centro di imballaggio**
  - 8.3 Cessazione dell'attività**
  - 8.4 Altre variazioni**
- 9. Segnalazioni**

## 1. Oggetto e normativa applicabile

Il presente manuale disciplina i procedimenti relativi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 589/2008 ai centri di imballaggio di uova da consumo (della specie *Gallus gallus*) con sede nel territorio della Regione Emilia-Romagna e le modalità di svolgimento delle attività di controllo sui requisiti per il mantenimento dell'autorizzazione.

Si dà attuazione, per quanto di competenza regionale, alla normativa comunitaria e nazionale sulla commercializzazione delle uova da consumo ed in particolare alle seguenti norme: il Regolamento (CE) n. 589/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova, il Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, la Legge 25 febbraio 2008, n. 34 recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007), la Legge 7 luglio 2009, n. 88 recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2008) e il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) dell'11 dicembre 2009. Si recepiscono inoltre, sempre per quanto di competenza regionale, le disposizioni per l'esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione ed in particolare: l'art. 89 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e le Linee guida in materia di Controlli ai sensi dell' art. 14, comma 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 adottate con Intesa sancita in Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013.

## 2. Autorità competenti e definizioni

La Regione è competente per le attività amministrative di autorizzazione dei centri di imballaggio di uova da consumo ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 589/2008 e le attività di controllo sui requisiti per il mantenimento dell'autorizzazione.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) attribuisce il codice identificativo del centro di imballaggio, aggiorna e pubblica l'elenco nazionale dei centri autorizzati, nonché esercita il controllo per l'applicazione dell'art. 37 della Legge n. 88/2009 tramite l'ICQRF, competente ai sensi della Legge n. 689/1981 ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo stesso articolo.

Ai fini del presente manuale si applicano le **definizioni** di cui ai Regolamenti (CE) n. 589/2008, (UE) n. 1308/2013 e al DM 11 dicembre 2009 ed in particolare le seguenti:

- *uova*: le uova in guscio, escluse le uova rotte, le uova incubate e le uova cotte, prodotte da galline della specie *Gallus gallus* e adatte al consumo umano diretto o alla preparazione di prodotti a base di uova;
- *commercializzazione*: la detenzione di uova per la vendita, compresa la messa in vendita, l'immagazzinamento, l'imballaggio, l'etichettatura, la consegna o qualsiasi altro tipo di trasferimento, a titolo gratuito o no;
- *operatore*: un produttore o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che opera nella commercializzazione di uova;
- *centro di imballaggio*: un centro di imballaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, che è autorizzato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 589/2008, nel quale le uova sono classificate in base alla qualità e al peso;
- *mercato pubblico locale*: qualsiasi mercato di prodotti alimentari per la vendita al minuto;
- *vendita porta a porta*: la vendita effettuata direttamente dal produttore presso il domicilio del consumatore finale;
- *regione di produzione*: area di territorio compresa entro un raggio massimo di 10 km dal luogo di produzione.

### 3. Servizio regionale competente

Competente per i procedimenti oggetto del presente manuale è il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera (di seguito "Servizio regionale competente"), Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna.

Le domande e le comunicazioni possono essere inviate direttamente al Servizio per posta ordinaria oppure all'indirizzo PEC: **agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it**.

### 4. Accesso e collaborazione

Nei limiti di quanto necessario allo svolgimento delle attività di controllo svolte dal Servizio regionale competente e descritte nel presente manuale, gli operatori assicurano ai funzionari incaricati del controllo l'accesso ai luoghi diversi dalla privata dimora, forniscono assistenza e collaborano con il personale della Regione nell'adempimento dei rispettivi compiti.

### 5. Procedimento di autorizzazione di un centro di imballaggio uova

#### 5.1 Requisiti

I centri di imballaggio devono essere in possesso dell'**atto di riconoscimento** di cui all'art. 4 del Reg. (CE) n. 853/2004 rilasciato dall'AUSL competente per territorio, nonché dei requisiti previsti dall'art. 5 del Reg. (CE) n. 589/2008, ai sensi del quale **nel centro di imballaggio devono essere presenti le attrezzature necessarie per garantire un'adeguata manipolazione delle uova**. Esse comprendono a seconda dei casi:

- a) un impianto per la speratura adatto all'uso, con funzionamento automatico o con operatore competente, che consenta di esaminare separatamente la qualità di ciascun uovo, o un'altra attrezzatura adeguata;
- b) un dispositivo per la valutazione dell'altezza della camera d'aria;
- c) l'attrezzatura per classificare le uova in base alla categoria di peso;
- d) una o più bilance omologate per pesare le uova;
- e) un sistema per la stampigliatura delle uova.

I centri d'imballaggio che intendono lavorare in esclusiva per l'industria alimentare e non alimentare (ad es.: i centri di sgusciatura) possono derogare dall'obbligo del possesso delle attrezzature per la classificazione delle uova in categorie di peso e per la marchiatura delle stesse.

È fatta salva altresì la deroga all'obbligo di classificazione delle uova in base alla qualità e al peso qualora il produttore venda al consumatore finale:

- nel luogo di produzione, o
- in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta, purché nell'ambito della regione di produzione. Le uova vendute in un mercato pubblico locale devono comunque essere marchiate con il codice del produttore, ad eccezione di quelle provenienti da produttori aventi fino a 50 galline ovaiole ed a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto vendita o comunicati all'acquirente nel caso di "vendita porta a porta".

Gli operatori titolari dei centri devono essere iscritti all'Anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna ed avere il proprio fascicolo aggiornato e validato.

#### 5.2 Domanda

Gli operatori interessati all'ottenimento dell'autorizzazione di un centro di imballaggio uova con sede nel territorio regionale devono presentare apposita domanda al Servizio regionale competente e trasmetterla in copia al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle

politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione Generale delle Politiche internazionali e della UE - PIUE VI - Settore produzioni animali.

Per essere ricevibile la domanda dovrà contenere i seguenti documenti:

1. modulo di domanda compilato in tutte le sue parti e firmato (anche con firma digitale) dal titolare o legale rappresentante del centro o da un procuratore speciale dell'operatore richiedente; deve riportare l'indicazione dell'*approval number* assegnato al centro di imballaggio in sede di riconoscimento da parte dell'AUSL competente per territorio;
2. copia del documento d'identità in corso di validità della persona che firma (necessaria se la domanda non è firmata con firma digitale);
3. modulo per l'attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo, compilato in ogni sua parte, sul quale deve essere apposto un contrassegno telematico del valore corrente;
4. copia della scrittura privata autenticata o atto pubblico comprovante la gestione del centro di imballaggio (proprietà, affitto, ecc.), oppure della relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, oppure, qualora il documento sia già in possesso della Regione, l'indicazione della domanda alla quale è allegato;
5. dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, riportante i dati di tutti i soggetti obbligati al controllo antimafia ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 (cd. Codice Antimafia), firmata dal titolare o legale rappresentante del centro o da un procuratore speciale dell'operatore richiedente.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 88 del D. Lgs. n. 159/2011, ai fini di una maggiore celerità del procedimento, si consiglia agli operatori interessati di allegare alla domanda di autorizzazione anche le dichiarazioni sostitutive di assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (cd. autocertificazioni antimafia) di tutti i soggetti indicati nella dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio, accompagnate dalla copia del documento d'identità in corso di validità di ciascuno di essi.

La modulistica e l'informativa privacy sono disponibili sul sito della Regione al link: <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/ocm/temi/uova-1>.

### 5.3 Controlli sulla domanda

Sulla domanda ricevuta, il Servizio competente effettua i seguenti controlli:

- a. **Controllo amministrativo di ricevibilità della domanda:** consiste nella verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata. In caso di domanda incompleta, viene chiesta l'integrazione documentale al richiedente assegnando un termine non superiore a dieci giorni per l'adempimento. Se il richiedente non ottempera all'integrazione della domanda nel termine fissato, la domanda viene rigettata come irricevibile. Se la domanda è completa o viene correttamente completata, si trasmette al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990.
- b. **Controllo amministrativo di ammissibilità della domanda:** consiste nella verifica dei requisiti amministrativi per l'ottenimento dell'autorizzazione ed in particolare:
  - possesso dell'atto di riconoscimento dell'AUSL competente per territorio, in corso di validità;
  - fascicolo anagrafico aziendale aggiornato e validato;
  - assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011.
- c. **Controllo tecnico in loco:** è effettuato di norma senza preavviso. Consiste nella verifica presso lo stabilimento della veridicità di quanto è stato dichiarato nella domanda di autorizzazione e della conformità ai requisiti previsti dall'art. 5 del Reg. (CE) n. 589/2008 delle attrezzature tecniche necessarie per garantire un'adeguata manipolazione delle uova.

I funzionari incaricati del controllo tecnico compilano in loco il **verbale di controllo** dando atto delle verifiche effettuate e degli esiti. Una copia del verbale, controfirmata dal titolare o dal legale rappresentante del centro o suo delegato, viene consegnata all'interessato.

In caso di esito negativo del controllo, il Servizio regionale competente provvede a notificare all'interessato la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990.

#### 5.4 Conclusione del procedimento

Gli esiti dell'istruttoria sono sintetizzati in un **verbale istruttorio** e comunicati al MIPAAF per quanto di sua competenza. In caso di esito positivo, il MIPAAF assegna al centro di imballaggio uova un **codice di identificazione** formato dalla sigla IT, seguito dal codice ISTAT della Provincia e da un numero progressivo per ciascuna Provincia anch'esso di tre cifre.

Tale codice viene comunicato dal MIPAAF al Servizio regionale competente che adotta il provvedimento di autorizzazione con determinazione del Responsabile del servizio. Copia dell'atto è inviata all'interessato, nonché per competenza al MIPAAF e all'ICQRF e per conoscenza al Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica della Regione e al Servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio per l'aggiornamento delle rispettive banche dati.

Ai sensi della Legge n. 34/2008, art. 8, l'autorizzazione dispiega efficacia a decorrere dall'inclusione del centro di imballaggio, con relativo codice di identificazione, nell'elenco dei centri di imballaggio autorizzati pubblicato nel sito Internet del MIPAAF.

Il termine per la conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è fissato in **45 giorni** dalla data di ricezione della domanda, fatte salve le sospensioni del termine ai sensi di legge.

### 6. Controlli in itinere per il mantenimento dell'autorizzazione

#### 6.1 Controllo amministrativo

Il Servizio regionale competente verifica in qualunque momento ed almeno a cadenza annuale la sussistenza dei requisiti amministrativi per il mantenimento dell'autorizzazione, mediante la consultazione delle banche dati ufficiali, quali l'Anagrafe delle aziende agricole, il Registro delle imprese, l'elenco MIPAAF dei centri di imballaggio autorizzati e l'elenco degli stabilimenti di prodotti di origine animale del Ministero della Salute.

#### 6.2 Controlli in loco

I controlli in loco di verifica presso il centro di imballaggio sono svolti dal Servizio regionale competente in qualsiasi momento, anche su istanza dell'interessato o a seguito di segnalazione di irregolarità da parte di altre amministrazioni o organismi di controllo, e comunque almeno ogni 3 anni. Sono finalizzati alla verifica del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 5 del Reg. (CE) n. 589/2008, come accertati in sede di rilascio dell'autorizzazione o dell'ultimo controllo in loco realizzato.

Sono effettuati a rotazione su tutti i centri. Al campione annuale sono aggiunti eventuali ulteriori controlli collegati al rischio di inottemperanza agli obblighi, quali ad esempio: esito dei controlli precedenti, presenza di comportamenti sanzionati nel triennio precedente, presenza di segnalazioni di possibili violazioni da parte di altri organismi di controllo.

I controlli in loco sono sempre preceduti dal controllo amministrativo e sono effettuati di norma senza preavviso.

I funzionari addetti al controllo compilano e firmano il **verbale di controllo** dando atto delle verifiche effettuate e degli esiti. Una copia del verbale, controfirmata dal titolare o dal legale rappresentante del centro o suo delegato, viene consegnata all'interessato.

Fatta salva la possibilità di segnalazione all'ICQRF o altri organismi di controllo per quanto di loro competenza su eventuali situazioni di irregolarità riscontrate, il Servizio regionale competente provvede ad inserire il verbale di controllo nel Registro Unico dei Controlli informatizzato detenuto da AGREA.

## 7. Procedimento di sospensione o revoca d'ufficio dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere revocata o sospesa d'ufficio, anche con carattere cautelare ed urgente, qualora si riscontrino, anche a seguito di un controllo effettuato dal Servizio regionale competente, dall'ICQRF o dagli altri organismi di controllo abilitati, una o più delle non conformità agli obblighi imposti dalla normativa unionale e nazionale relativamente ai requisiti previsti per il rilascio e il mantenimento dell'autorizzazione ai centri d'imballaggio uova.

I provvedimenti di sospensione o revoca sono adottati con apposito atto del Responsabile del servizio. Copia dell'atto è inviata all'interessato, nonché per competenza al MIPAAF e all'ICQRF e per conoscenza al Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica della Regione e al Servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio per l'aggiornamento delle rispettive banche dati.

Il termine per la conclusione dei procedimenti di sospensione o revoca dell'autorizzazione è fissato in 30 giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento, fatte salve le sospensioni del termine ai sensi di legge.

### 7.1 Sospensione

Qualora in fase di controllo in loco emergano delle lievi non conformità delle attrezzature, i funzionari addetti al controllo, se valutano che tali non conformità possano essere sanate dall'operatore in tempi rapidi oppure non influiscano significativamente sul regolare svolgimento dell'attività produttiva, fissano un termine, non superiore a venti giorni, entro il quale l'operatore deve provvedere a ripristinare il rispetto degli obblighi e ne danno atto nel verbale di controllo.

In caso di inadempimento, il Servizio regionale competente dispone immediatamente con apposito atto la sospensione. L'atto di sospensione fissa la data in cui verrà effettuato il controllo in loco per la verifica dell'eventuale ripristino della conformità e dispone che l'attività rimane sospesa fino all'avvenuto adeguamento.

L'autorizzazione è sospesa altresì in caso di sospensione dell'atto di riconoscimento rilasciato dall'Ausl competente, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 853/2004, e per il tempo di sospensione dello stesso.

### 7.2 Revoca

L'autorizzazione è revocata se il controllo disposto dal provvedimento di sospensione evidenzia il mancato ripristino della conformità da parte dell'operatore: in questo caso il Servizio regionale competente provvede a dare avvio al procedimento di revoca dell'autorizzazione che verrà disposto con apposito atto dirigenziale.

L'autorizzazione è revocata altresì in tutti gli altri casi di gravi non conformità delle attrezzature ai requisiti dell'art. 5 del Reg. (CE) 589/2008, per le quali i funzionari addetti al controllo valutino che non sia possibile il ripristino della conformità o qualora le stesse influiscano significativamente sul regolare svolgimento dell'attività produttiva. I funzionari ne danno atto nel verbale di controllo in

loco e il Servizio regionale competente provvede a dare avvio al procedimento di revoca dell'autorizzazione, con contestuale sospensione dell'autorizzazione fino all'adozione del provvedimento finale.

L'autorizzazione è revocata, infine, in caso di revoca dell'atto di riconoscimento rilasciato dall'Ausl competente ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 853/2004.

Ai sensi della Legge n. 34/2008, art. 8, l'atto di revoca dell'autorizzazione dispiega efficacia a decorrere dalla cancellazione del centro di imballaggio, con relativo codice di identificazione, dall'elenco pubblicato nel sito Internet del MIPAAF.

## 8. Comunicazione delle variazioni

Ai sensi dell'art. 37, comma 2, lettera d) della Legge n. 88/2009, i centri di imballaggio sono soggetti all'obbligo di comunicazione al Servizio regionale competente e in copia al MIPAAF, entro **30 giorni** dall'avvenimento, delle **variazioni tecniche, societarie o d'indirizzo e della cessazione dell'attività**. Il mancato rispetto di tale termine comporta la segnalazione all'ICQRF, competente per l'applicazione delle **sanzioni** previste dalla norma.

Il provvedimento amministrativo conseguentemente adottato viene inviato all'interessato, nonché per competenza al MipAAF e all'ICQRF e per conoscenza al Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica della Regione e al Servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio per l'aggiornamento delle rispettive banche dati.

### 8.1 Cambio di titolarità di un centro già autorizzato

Nel caso di cambio di titolarità di un centro di imballaggio già autorizzato, a seguito, ad esempio, di operazioni societarie straordinarie che comportino la prosecuzione dell'attività di imballaggio nel centro autorizzato da parte di un soggetto avente diverso CF/Partita IVA (es. cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, scissione, fusioni, ecc.), il nuovo titolare deve presentare una domanda in bollo di variazione della titolarità dell'autorizzazione entro 30 giorni dall'evento, utilizzando l'apposito modulo. La domanda deve contenere copia della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico comprovante il passaggio di proprietà o di gestione del centro (contratto di vendita, di affitto ecc.) o della relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà oppure, qualora il documento sia già in possesso della Regione, l'indicazione della domanda alla quale è allegato.

Effettuati gli opportuni controlli, la modifica è concessa se sussistono tutti i requisiti richiesti dalla normativa per il rilascio di una nuova autorizzazione all'operatore subentrante. Ai fini della tracciabilità del centro di imballaggio viene mantenuto il codice identificativo ministeriale precedentemente attribuito. Il nuovo atto, adottato con determinazione del Responsabile del Servizio, sostituisce e revoca il precedente.

Si applicano le istruzioni sul procedimento per le nuove autorizzazioni del presente Manuale.

In attesa della modifica dell'autorizzazione, l'operatore subentrante può proseguire con l'attività di imballaggio sulla base dell'autorizzazione dell'operatore subentrato, salvo diversa indicazione motivata del Servizio regionale competente.

### 8.2 Trasferimento della sede del centro di imballaggio

In caso di trasferimento della sede del centro di imballaggio deve essere presentata domanda in bollo di nuova autorizzazione entro 30 giorni dall'evento, utilizzando l'apposito modulo. La domanda deve contenere il nuovo *approval number* assegnato dall'AUSL e la documentazione idonea a provare la variazione dichiarata (es. il titolo di possesso dei locali da parte dell'operatore richiedente oppure

una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), oppure, qualora il documento sia già in possesso della Regione, l'indicazione della domanda alla quale è allegato.

La nuova autorizzazione è concessa, con determinazione del Responsabile del Servizio, se sussistono tutti i requisiti richiesti dalla normativa per il rilascio di una nuova autorizzazione. Il MIPAAF assegna un nuovo codice identificativo al nuovo centro di imballaggio. Il nuovo atto sostituisce e revoca il precedente.

Si applicano le istruzioni sul procedimento per le nuove autorizzazioni del presente Manuale.

### 8.3 Cessazione dell'attività

L'operatore deve presentare comunicazione di cessazione dell'attività entro 30 giorni dall'evento. L'autorizzazione è revocata con opportuno atto del Responsabile del Servizio.

### 8.4 Altre variazioni

L'operatore deve presentare domanda di variazione dell'autorizzazione in bollo, entro 30 giorni dall'evento, nei seguenti casi:

- a) **variazioni societarie formali dell'operatore:** cioè che non comportano una modifica del CF/Partita IVA del soggetto titolare del centro di imballaggio. A titolo esemplificativo: modifica della ragione o denominazione sociale, sede legale del soggetto titolare dell'autorizzazione, cambio del rappresentante legale, variazione della forma giuridica della persona giuridica, trasferimento delle partecipazioni o quote, modifica della compagine sociale;
- b) **variazione della toponomastica** dell'indirizzo del centro di imballaggio: allegando l'apposito certificato rilasciato dal Comune di competenza;
- c) **variazioni tecniche della potenzialità lavorativa** consistenti nel cambio dell'attrezzatura per classificare le uova in base alla categoria di peso (macchina calibratrice e selezionatrice di uova, numero, marca e modello), solo nel caso in cui tale cambio comporti una modifica della potenzialità produttiva aziendale di **oltre il 50%** della capacità lavorativa giornaliera complessiva di uova accertata nell'ultimo controllo in loco, così come desumibile dall'ultimo verbale ispettivo.

In tali casi, effettuati gli opportuni controlli, l'autorizzazione è aggiornata con atto del Responsabile del Servizio. Ai fini della tracciabilità del centro di imballaggio viene mantenuto il codice ministeriale precedentemente attribuito.

## 9. Segnalazioni

Il Servizio regionale competente informa tempestivamente l'ICQRF delle inosservanze della normativa applicabile delle quali ha notizia nell'esercizio dei propri compiti istituzionali e che, ai sensi dell'art. 37 della Legge n. 88/2009, comportano l'applicazione dei provvedimenti di sospensione o revoca dell'autorizzazione o di sanzioni amministrative pecuniarie.

Il Servizio regionale competente riceve segnalazioni, da parte dell'ICQRF o dagli altri organismi di controllo, delle irregolarità riscontrate nel corso delle loro attività ispettive.